

**DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019  
15/2019/R/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 593/2018/R/EEL PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 13 GENNAIO 2017, 75 E 76, 26 GENNAIO 2017, 201 E 31 GENNAIO 2017, 236, RELATIVE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 522/2014/R/EEL RECANTE LA REGOLAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI PER GLI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DALLE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1049<sup>a</sup> riunione del 22 gennaio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 522/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 522/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 80/2017/C/eel (di seguito: deliberazione 80/2017/C/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 593/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 593/2018/R/eel);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione II, 2060/2015 (di seguito: sentenza del Tar Lombardia 2060/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, 13 gennaio 2017, 75 e 76, 26 gennaio 2017, 201 e 31 gennaio 2017, 236 (di seguito: sentenze del Tar Lombardia 75/2017, 76/2017, 201/2017 e 236/2017);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 25 settembre 2018, 5518 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 5518/2018);

- le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, 31 dicembre 2018, 7316 e 7317 (di seguito: sentenze del Consiglio di Stato 7316/2018 e 7317/2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 522/2014/R/eel, l’Autorità ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 2936/2014, prevedendo che:
  - le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili siano assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti;
  - le fonti rinnovabili non programmabili non siano equiparate alle fonti programmabili;
  - gli oneri derivanti dagli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili non siano socializzati al fine di evitare una discriminazione non giustificabile e di non continuare ad allocare oneri in capo alla collettività, ferma restando la prosecuzione del procedimento finalizzato alla più generale revisione della disciplina degli sbilanciamenti;
- il punto 6, della deliberazione 522/2014/R/eel, ha disposto la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, in applicazione dell’articolo 40, commi 40.4 e 40.5, della deliberazione 111/06 nella formulazione vigente ante deliberazione 281/2012/R/efr, secondo cui:
  - *“per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, [...], il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento [cioè il prezzo zonale orario]”* (comma 40.4);
  - *“per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di produzione 74/08, per i quali sono state presentate sul mercato del giorno prima offerte di vendita a prezzo non nullo oppure per i quali il programma post-MA di immissione risulti differente dal programma post-MGP di immissione il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di cui al comma 40.3”*, cioè a quello previsto per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un’unità non abilitata (comma 40.5);
- in data 13 gennaio 2017, 26 gennaio 2017 e 31 gennaio 2017, sono state pubblicate, mediante deposito in Segreteria, le sentenze del Tar Lombardia 75/2017, 76/2017, 201/2017 e 236/2017, con le quali sono stati accolti i ricorsi nella parte finalizzata a censurare la disciplina transitoria esplicita nel punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel;
- con le citate sentenze, il Tar Lombardia ha ritenuto che, durante la vigenza della disciplina recata dalla deliberazione 281/2012/R/efr, gli operatori si fossero orientati ad assumere scelte che poi si sono rilevate inopportune, stante la

reintroduzione *ex post*, retroattiva, della disciplina della deliberazione 111/06 e che “*il combinarsi degli effetti scaturiti dalle sentenze del giudice amministrativo e dall’atto impugnato ha quindi dato vita ad un risultato peggiorativo che penalizza ingiustamente gli operatori*”; e che, pertanto, l’Autorità non poteva non tener conto di tale obiettiva situazione fattuale venutasi a creare per il succedersi di accadimenti non del tutto prevedibili dagli operatori;

- con la deliberazione 80/2017/C/eel, l’Autorità ha appellato le sentenze del Tar Lombardia 75/2017, 76/2017, 201/2017 e 236/2017, ritenendo che esse si basino su un’erronea interpretazione degli elementi di diritto rilevanti;
- E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. ha presentato, dinanzi al Tar Lombardia, ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia 236/2017;
- con la sentenza 5518/2018, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tar Lombardia 2060/2015 di rigetto del ricorso per ottemperanza proposto da altri operatori avverso il medesimo punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel;
- con la deliberazione 593/2018/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’esecuzione delle sentenze del Tar Lombardia 75/2017, 76/2017, 201/2017 e 236/2017, nelle more della pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato sugli appelli proposti dall’Autorità;
- con le sentenze 7316/2018 e 7317/2018, il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli dell’Autorità, rispettivamente, avverso le sentenze del Tar Lombardia 201/2017 e 236/2017 di annullamento del punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel;
- per quanto qui rileva, con le sentenze 7316/2018 e 7317/2018, il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze 201/2017 e 236/2017 del Tar Lombardia e ha affermato quanto segue:
  - “*Contrariamente a quanto affermato in primo grado, non si ravvisa alcuna violazione dei principi di certezza, ragionevolezza e prevedibilità della regolazione. Infatti, la reviviscenza dei contenuti della disciplina previgente alla delibera n.281/2012/R/efr deriva dall’effetto caducatorio del giudicato di annullamento.*”;
  - “*Peraltro la valorizzazione, nella sentenza di primo grado, dell’esigenza di prevedibilità delle scelte operate dall’Autorità appare del tutto inconferente. L’effetto caducatorio, infatti, è stato ricercato e voluto proprio dalle società ricorrenti in primo grado, che si sarebbero dovute attendere quale effetto automatico dell’annullamento della delibera da loro impugnata la reviviscenza della disciplina previgente e quindi della delibera n. 111/2006.*”;
  - “*A ciò si aggiunga che l’intervento sul ‘mercato infragiornaliero’, nel periodo transitorio, era una mera facoltà dell’operatore, che se ne avvaleva liberamente per sfruttare la possibilità di ridurre al minimo gli sbilanciamenti e di ridurre i corrispettivi di sbilanciamento, essendo il MI più prossimo al tempo reale rispetto al mercato del giorno prima (MGP).*”;
  - “*Si ritiene altresì che la sentenza di primo grado abbia travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità in materia di riesercizio del potere discrezionale attribuito all’Autorità.*”.

**RITENUTO CHE:**

- le sentenze del Consiglio di Stato 7316/2018 e 7317/2018, di annullamento delle sentenze 201/2017 e 236/2017 del Tar Lombardia, consentano di archiviare il procedimento, avviato con la deliberazione 593/2018/R/eel, finalizzato all'esecuzione delle sentenze del Tar Lombardia 75/2017, 76/2017, 201/2017 e 236/2017, in ragione della dichiarata legittimità della disciplina di cui al punto 6 della deliberazione 522/2014/R/eel (relativa al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014)

**DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento avviato con la deliberazione 593/2018/R/eel;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*